



A.L Servizi s.r.l - Sede legale Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014

Tel. 035 -43.762.62 Fax 035-62.22.226 Email: info@alservizi.it o www.lalentesulfisco.it

Coronavirus: come attivare i trattamenti di integrazione salariale previsti dal DL n. 9/2020

(DL n. 9 del 02.03.2020, circolare INPS n. 38 del 12.03.2020)

L'INPS, con la **circolare n. 38 del 12.03.2020** ha fornito le istruzioni necessarie ai fini dell'accesso alle **misure di sostegno ed integrazione del reddito previste dal DL n. 9 del 02.03.2020**. Ci si riferisce, in particolare, alle **disposizioni previste in materia cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario di durata massima 3 mesi** (per le c.d. "zone rosse"), al fondo di **integrazione salariale concesso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS, alle misure di cassa integrazione in deroga prevista per le c.d. zone rosse** (di durata massima di tre mesi) e **per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna** (di durata massima pari ad un mese), nonché **all'indennità spettante ai lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma di previdenza ed assistenza, nonché alla gestione separata residenti nella zona rossa** (o che svolgano la loro attività nel territorio corrispondente a tale zona). L'INPS fornisce le **disposizioni di dettaglio circa l'applicazione di tali misure, precisando ambito di applicazione delle misure e causali di riferimento ai fini della loro attivazione**. Segnaliamo che alcune delle misure indicate **richiedono dell'attivazione da parte delle Regioni, le quali sono tenute a comunicare all'INPS i provvedimenti di concessione**. Rispetto all'indennità spettante ai lavoratori autonomi, viene precisato che **l'indennità mensile di 500 euro non concorre alla formazione del reddito e viene riconosciuta per un massimo di tre mesi e parametrata al periodo di sospensione dell'attività**. Anche in questo caso, **l'indennità viene concessa con decreto della Regione interessata, che provvede alla relativa istruttoria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legge**.

Premessa

Con **circolare n. 38 del 12.03.2020** l'INPS ha fornito precisazioni in relazione ai trattamenti di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e

indennità lavoratori autonomi. Vergono pertanto definite le modalità di attivazione delle misure introdotte dal DL n. 9 del 02.03.2020:

MISURE INTRODOTTE DAL DL N. 9/2020

- | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario di durata massima 3 mesi (per le c.d. "zone rosse"). |
| II | Fondo di integrazione salariale concesso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS. |
| III | Cassa integrazione in deroga prevista per le c.d. zone rosse (di durata massima di tre mesi). |
| IV | Cassa integrazione in deroga per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (di durata massima pari ad un mese). |
| V | Indennità lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma di previdenza ed assistenza, nonché alla gestione separata residenti nella zona rossa. |

Segnaliamo che con il DL n. 18/2020 viene **prevista l'introduzione di ulteriori misure a sostegno del reddito o sostitutive del reddito**, tra cui segnaliamo, in particolare, la **possibilità di fruire di trattamenti di integrazione salariale a seguito della sospensione dell'attività lavorativa conseguente l'emergenza sanitaria** (fino al mese di agosto 2020), **di un congedo di 15 giorni per l'assistenza dei figli, 12 giorni di estensione dei permessi previsti dalla legge n. 104 e un'indennità per gli iscritti alla Gestione Separata** (e gestioni speciali AGO).

Istruzioni INPS DL n. 9/2020

In questo intervento illustriamo le istruzioni Inps in riferimento agli istituti introdotti dal DL 9/2020.

CASSA INTEGRAZIONE E ASSEGNO ORDINARIO (ART 13 DL 9/2020)

L'articolo 13 del decreto-legge ha **previsto la concessione delle integrazioni salariali ordinarie e degli assegni ordinari in favore di datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per unità produttive situate nelle aree colpite dall'emergenza COVID-19**, come individuate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del **01.03.2020**.

COMUNI INTERESSATI DALA ZONA ROSSA (DPCM 01.03.2020)

Lombardia

Bertonico

Casalpusterlengo

Castelgerundo

Castiglione d'Adda

Codogno

Fombio

Maleo

San Fiorano

Somaglia

Terranova dei Passerini

Veneto

Vo'

La norma si applica anche alle **imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ad esclusivo beneficio di quei lavoratori che**, essendo residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, **non possano in alcun modo prestare la propria attività lavorativa**, purché **risultino alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.**

Le domande **possono essere presentate dai datori di lavoro, come sopra individuati, con la nuova causale denominata "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020"**, esclusivamente nei seguenti casi:

1. se l'interruzione o riduzione dell'attività lavorativa interessa **unità produttive** – o, limitatamente ai Fondi di solidarietà, plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva, come descritti nella circolare n. 139/2016 (ad esempio, agenzie, filiali, succursali) - **siti nei Comuni del citato allegato 1;**
2. se l'interruzione o riduzione dell'attività lavorativa interessa unità produttive - o, limitatamente ai Fondi di solidarietà, plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva, come descritti nella circolare n. 139/2016 (ad esempio, agenzie, filiali, succursali) - **collocate al di fuori dei Comuni del citato allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni.**

Il **periodo massimo** richiedibile per la causale "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020" è di **13 settimane (periodo equivalente di 3 mesi).**

OSSERVA

Per la causale "**Emergenza COVID-19 d.l.9/2020**" **non è dovuto il pagamento del contributo addizionale** e, ai fini del computo della durata, **non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS).** Inoltre, **non si deve tenere conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile**, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento né del limite di 1/3 delle ore lavorabili. Infine, **non deve essere valutato il requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.**

Il termine di presentazione delle domande con causale "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020" è individuato alla **fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.** La valutazione nel merito delle domande è **semplificata rispetto a quella ordinaria**, tenuto conto del carattere eccezionale della nuova causale e delle esigenze di celerità sottese alle prestazioni. Tale valutazione, infatti, **non implica la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell'evento.** Nello specifico, **la sussistenza di tale ultimo requisito è insita nella peculiarità dell'evento, che risulta, di tutta evidenza, qualificabile come "oggettivamente non evitabile",** mentre **la valutazione in ordine alla ripresa della normale attività lavorativa non appare necessaria ai fini**

dell'integrabilità della causale, in quanto non ricade nell'ambito di possibile prevedibilità o dominio da parte dell'imprenditore.

OSSERVA

A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso:

1. periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 24/2/2020 al 20/3/2020;
2. termine di presentazione dell'istanza: 30/6/2020.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (ART 14 DL 9/2020)

L'articolo 14 prevede la possibilità per le imprese **beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie** (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione), che devono **sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell'attività lavorativa, di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario.**

In tali casi, le aziende che hanno **unità produttive situate nelle aree colpite dall'emergenza COVID-19**, come individuate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, nonché le **imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi**, possono **richiedere l'integrazione salariale ordinaria con causale "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 – interruzione CIGS".**

Le aziende interessate **devono presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali istanza di interruzione dei programmi di CIGS in corso.** Il decreto ministeriale che **dispone l'interruzione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario è inserito nella procedura "Sistema Unico"**, secondo le ordinarie modalità, ed è **propedeutico al rilascio dell'autorizzazione al trattamento di integrazione salariale ordinario.** In ogni caso il predetto trattamento non può essere concesso per un periodo superiore a tre mesi.

FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE (ART 13 DL 9/2020)

Ai sensi del comma 4 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020, **l'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che occupano mediamente più di 5 dipendenti.**

Come già ricordato, l'emergenza epidemiologica COVID-19 **rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE)** e pertanto **non è dovuto il pagamento del contributo addizionale** e, ai fini del computo della durata, **non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile di cui all'articolo 29, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.**

Resta fermo che, secondo la disciplina speciale di cui al decreto-legge n. 9/2020, **non si dovrà tenere conto in fase istruttoria del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento** dall'articolo 4 del D.lgs n. 148/2015, **né di quello di 1/3 delle ore lavorabili di cui all'articolo 12, comma 5, del D.lgs n. 148/2015.**

CASSA IN DEROGA (ART 15 DL 9/2020)

L'articolo 15, comma 1, del citato decreto-legge prevede che **i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei Comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1 marzo 2020**, nonché i datori di lavoro che **non hanno sede legale o unità operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020, residenti o domiciliati nei predetti Comuni**, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, **possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro stesso e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla predetta data.**

OSSERVA

Dall'applicazione di tale misura **sono esclusi i datori di lavoro domestico.**

La prestazione viene concessa con decreto delle Regioni interessate, che provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le Regioni inviano all'Istituto, entro quarantotto ore dall'adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari.

Poiché **l'emergenza epidemiologica COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE)**, in base alle regole generali, **in analogia a quanto già previsto per le integrazioni salariali ordinarie, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale** di cui all'articolo 13, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.

Si fa presente che **non trova parimenti applicazione il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro**, previsto per i beneficiari di trattamenti di integrazione salariale dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del D.lgs n. 148/2015, e, nel contempo, **non si applica la riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento di cui al comma 66 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di successive proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.**

Le Regioni interessate, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all'Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, **corredati dalle relative domande aziendali (modello "SR100").**

OSSERVA

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto-legge, **per il trattamento di cui al comma 1 del medesimo articolo è prevista esclusivamente la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS**, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n. 148/2015. Ne consegue che **il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello "SR41")** entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

CASSA IN DEROGA REGIONI LOMBARDIA, VENETO, EMILIA ROMAGNA

Il successivo articolo 17 del citato decreto-legge n. 9/2020, al comma 1, prevede che, **al di fuori dei casi di cui all'articolo 15, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato**, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai **datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori residenti o domiciliati nelle predette Regioni**, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, **possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020.**

Tale trattamento è riconosciuto, limitatamente ai casi di **accertato pregiudizio**, in conseguenza delle ordinanze emanate del Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

OSSERVA

La prestazione di cui al comma in parola, **limitatamente ai lavoratori del settore agricolo per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nel limite ivi previsto, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.**

Dall'applicazione di tale misura **sono esclusi i datori di lavoro domestico.**

La **prestazione di cui al citato comma 1 sia concessa con decreto delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, che provvedono anche alla verifica**

della sussistenza dei requisiti di legge. Le Regioni, entro quarantotto ore dall'adozione, inviano all'Istituto il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari per l'erogazione della predetta prestazione, il quale provvede all'erogazione della predetta prestazione.

INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI (ART 16)

In favore dei **collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti**, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a **qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza**, nonché alla **Gestione separata**, e che **svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro.**

Tale indennità **non concorre alla formazione del reddito** ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Nello specifico tale indennità è **riconosciuta**, ai sensi del comma 2, **per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.**

L'indennità viene concessa con decreto della Regione interessata, che **provvede anche alla relativa istruttoria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legge.**

Le Regioni inviano all'Istituto, entro quarantotto ore dall'adozione, il **decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari per l'erogazione della predetta prestazione.** Pertanto, le domande di accesso al beneficio in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.